

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni urgenti per l'attuazione del D.L. 201/2011 e del D.L. 1/2012 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

- Art. 1 -Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 28/2005
- Art. 2- Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 28/2005
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 28/2005
- Art. 4 -Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 28/2005
- Art. 5- Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 28/2005
- Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 28/2005
- Art. 7 - Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 28/2005
- Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 28/2005
- Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 28/2005
- Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 28/2005
- Art. 11 - Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 28/2005
- Art. 12 - Inserimento dell'articolo 18 quater nella l.r. 28/2005
- Art. 13 - Inserimento dell'articolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005
- Art. 14 - Inserimento dell'articolo 18 sexies nella l.r. 28/2005
- Art. 15 - Inserimento dell'articolo 18 septies nella l.r. 28/2005
- Art. 16 - Inserimento dell'articolo 18 octies nella l.r. 28/2005
- Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 28/2005
- Art. 18 - Inserimento dell'articolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
- Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 28/2005
- Art. 20 - Inserimento dell'articolo 21bis nella l.r. 28/2005
- Art. 21 - Abrogazione dell'articolo 22 nella l.r. 28/2005
- Art. 22 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 28/2005

Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 28/2005
Art. 24 - Abrogazione dell'articolo 27 della l.r.28/2005
Art. 25 - Abrogazione dell'articolo 28 della l.r. 28/2005
Art. 26 - Modifiche dell'articolo 29 della l.r. 28/2005
Art. 27 - Modifiche dell'articolo 30 della l.r. 28/2005
Art. 28 - Modifiche dell'articolo 31 della l.r. 28/2005
Art. 29 -Modifiche dell'articolo 35 della l.r. 28/2005
Art. 30 - Modifiche all'articolo 40 bis della l.r. 28/2005
Art. 31 - Modifiche all'articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
Art. 32 - Modifiche all'articolo 42 bis della l.r. 28/2005
Art. 33 - Modifiche all'articolo 43 della l.r. 28/2005
Art. 34 - Sostituzione dell'articolo 45 della l.r. 28/2005
Art. 35 - Modifiche all'articolo 48 della l.r. 28/2005
Art. 36 - Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 28/2005
Art. 37 - Sostituzione dell'articolo 54 bis della l.r. 28/2005
Art. 38 - Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 28/2005
Art. 39 - Modifiche all'articolo 57 della l.r. 28/2005
Art. 40 - Modifiche all'articolo 61della l.r. 28/2005
Art. 41 - Sostituzione dell'articolo 63 della l.r. 28/2005
Art. 42 - Modifiche all'articolo 74 della l.r. 28/2005
Art. 43 - Modifiche all'articolo 79 della l.r. 28/2005
Art. 44 - Modifiche dell'articolo 77 della l.r. 28/2005
Art. 45 - Modifiche all'articolo 84 della l.r. 28/2005
Art. 46 - Sostituzione dell'articolo 86 della l.r. 28/2005
Art. 47 - Sostituzione dell'articolo 102 della l.r. 28/2005

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art. 48 - Inserimento dell'articolo 17 ter nella l.r. 1/2005
Art. 49 - Modifiche all'articolo 48 della l.r. 1/2005

CAPO III

Norme transitorie per la localizzazione delle grandi strutture di vendita

Art. 50 - Disposizione generale
Art. 51 - Efficacia delle previsioni di destinazione d'uso per grandi strutture di vendita

Art. 52 - Conferenza di pianificazione

Art. 53 - Ambiti di interesse sovracomunale

Art. 54 - Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale

Art. 55 - Nuove previsioni di destinazioni d'uso per le grandi strutture di vendita

Art. 56 - Perequazione territoriale

Allegato 1

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), e l' articolo 42 dello Statuto;

Vi sto il decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Considerato quanto segue:

per quanto concerne il CAPO I (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti):

1. al fine di contemperare il rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 della Costituzione e di concorrenza, sancito dal Trattato dell'Unione europea, recentemente ripresi a livello legislativo dal legislatore statale, con il rispetto dei valori costituzionali di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, sono state effettuate modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
2. è necessario aggiornare le previsioni relative ai requisiti soggettivi di accesso all'attività commerciale nonché le disposizioni relative alla disciplina dell'esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, per adeguarle alle

- disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
3. è necessario, per perseguire le finalità sopra riportate, ridefinire i limiti dimensionali delle tre tipologie di esercizi di vendita in sede fissa, uniformandoli su tutto il territorio regionale, senza mantenere alcun collegamento di tali dimensioni con la popolazione residente e quindi con l'entità della domanda;
 4. al fine di consentire un efficace controllo preventivo proporzionato alla tutela degli interessi perseguiti sono stati previsti regimi autorizzatori per l'apertura delle medie e grandi strutture di vendita;
 5. per quanto riguarda il regime regolativo delle grandi strutture di vendita, il sistema autorizzatorio è stato disciplinato con una pianificazione territoriale di livello sovracomunale finalizzata unicamente a tutelare l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salute, i lavoratori ed i beni culturali. Per tali strutture sono stati inoltre fissati requisiti qualitativi obbligatori, è stato previsto l'obbligo del loro insediamento in aree aventi una specifica destinazione d'uso nonché il rispetto di parametri tecnici e di viabilità;
 6. al fine di semplificare la procedura abilitativa per la modifica di settore merceologico e l'ampliamento di superficie entro il 20 per cento della dimensione originaria della medie e delle grandi strutture, è stato introdotto il regime della segnalazione certificata d'inizio attività;
 7. al fine di chiarire e semplificare le disposizioni relative ad una tipologia diffusa di esercizio commerciale in sede fissa, costituita dal centro commerciale, è stato specificato che tale centro può comprendere al suo interno esercizi commerciali di qualunque tipologia, purché essi siano inseriti in una struttura unica, che rimane tale anche se la sua destinazione non è esclusivamente commerciale purché presenti infrastrutture comuni oppure spazi di servizio gestiti unitariamente, senza la necessità che tali elementi coesistano;
 8. considerata la diffusa tendenza alla realizzazione di addensamenti di strutture di vendita che, di fatto, presentano un impatto urbanistico, viabilistico e commerciale parificabile a quello delle grandi strutture di vendita, si è ritenuto opportuno disciplinare con legge quella che viene considerata una tipologia di esercizi di vendita in sede fissa, ossia le strutture di vendita in forma aggregata, già previste nel vigente regolamento di attuazione. Tale disciplina consente di evitare un fenomeno che spesso si sostanzia in un aggiramento delle previsioni relative alle grandi strutture di vendita, in considerazione anche del fatto che una carenza normativa determinerebbe una disparità di trattamento tra insediamenti commerciali aventi pari ricadute urbanistiche, ambientali e viabilistiche;
 9. in considerazione della specificità di alcune tipologie di esercizi, specializzati nella vendita di merci ingombranti ed a consegna differita, che necessitano di molto spazio espositivo ma hanno un ridotto impatto sul territorio in termini di necessità di parcheggi e di viabilità, per tali grandi strutture sono previsti specifici criteri di calcolo della superficie di vendita, più semplificati rispetto a quelle ordinarie;
 10. al fine di adeguare i requisiti di accesso all'attività di commercio su aree pubbliche ai principi della libertà di iniziative economica secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti viene estesa la possibilità di esercizio della suddetta attività anche alle società di capitali e viene eliminato il requisito della residenza dell'operatore per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;
 11. è necessario adeguare i requisiti dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande alla sopravvenuta norma nazionale che ha eliminato l'obbligo di possesso dei requisiti professionali;
 12. è opportuno chiarire che, in caso di attività di somministrazione non soggette a requisiti comunali caratterizzate dall'esercizio congiunto con altre attività, queste ultime debbano essere in tutti i casi prevalenti rispetto all'attività di somministrazione;

13. è necessario intervenire nella materia della distribuzione di carburanti per adeguarsi ai principi stabiliti nella recente normativa statale. A tal fine è stato eliminato per l'apertura di nuovi impianti l'obbligo della contestuale presenza di più prodotti, è stata prevista la possibilità di installare impianti completamente automatizzati anche al di fuori dei centri abitati, è stata prevista la possibilità della vendita di ogni bene e servizio nell'impianto ed eliminato il divieto dell'attivazione di apparecchiature self-service pre-pagamento nell'orario in cui l'impianto è assistito da personale;
14. è necessario adeguare alcune disposizioni alla sopravvenuta modifica dell'articolo 19 della l. 241/1990 relativa alla specificazione che la segnalazione di inizio attività è corredata dalle asseverazioni dei tecnici abilitati esclusivamente ove previsto dalla normativa vigente;
15. è necessario modificare alcune disposizioni per superare dubbi interpretativi riscontrate nella fase applicativa delle stesse.

Per quanto concerne il CAPO II - Modifiche legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio):

16. al fine di introdurre nell'ordinamento regionale un sistema di pianificazione per l'insediamento di grandi strutture di vendita finalizzato alla tutela dell'ambiente, ivi compreso l'ambiente urbano, del paesaggio e dei beni culturali della tutela della salute e dei lavoratori è stato disposto che il piano d'indirizzo territoriale (PIT) detta le prescrizioni e gli indirizzi per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita e che le previsioni comunali di grandi strutture di vendita sono assoggettate a una verifica di sostenibilità avente lo scopo di verificare a livello di ambiti sovracomunali il rispetto delle suddette prescrizioni. La valutazione a livello sovracomunale è necessaria in ragione degli effetti che le grandi strutture possono avere.

Per quanto concerne il CAPO III - Norme transitorie per la localizzazione delle grandi strutture di vendita:

17. in ragione del fatto che il PIT e successivamente gli strumenti di pianificazione dei comuni e delle province devono essere adeguati al nuovo quadro normativo è stato previsto nella proposta uno specifico capo dedicato alle norme transitorie per disciplinare la localizzazione di grandi strutture di vendita fino ai suddetti adeguamenti. E ciò anche al fine di non impedire, durante il periodo di adeguamento, la possibilità di dare attuazione alle destinazioni d'uso contenute, alla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti comunali e di inserire nuove previsioni per le grandi strutture di vendita;
18. la disciplina transitoria per le destinazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge, che prevede sostanzialmente una verifica di sostenibilità territoriale di livello sovracomunale, è necessaria in quanto tali previsioni sono state adottate nell'ambito di un sistema che regolava lo sviluppo di grandi strutture mediante un contingentamento quantitativo e quindi le stesse potrebbero essere state previste non tenendo conto di elementi necessari per la compatibilità con il nuovo sistema;
19. la disciplina per l'inserimento di nuove destinazioni d'uso per grandi strutture durante il periodo di adeguamento degli strumenti di pianificazione al nuovo quadro normativo è necessaria per garantire, durante tale periodo, che la possibilità di nuove aree destinate all'insediamento di grandi strutture venga effettuata nel rispetto di criteri di sostenibilità territoriale, valutati anche in questo caso con una verifica in sede di conferenza a livello sovracomunale;
20. le nuove previsioni per grandi strutture di vendita sono soggette a perequazione territoriale al fine di ripartire, tra gli enti interessati, gli oneri che la loro realizzazione può comportare;

approva la presente legge

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 28/2005

1.L'articolo 4 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Pianificazione territoriale

1. La pianificazione territoriale del settore commerciale è effettuata in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).”.

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 28/2005

1.L'articolo 9 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Sportello unico per le attività produttive

1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge.
2. La Regione, nell'ambito del tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP, istituito dalla Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), definisce i modelli da utilizzare per le domande di autorizzazione, le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni previste dalla presente legge.”.

Art. 3

Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 28/2005

1. Nella lettera f), del comma 1, dell'articolo 11 della l.r. 28/2005 le parole “5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), modificato dall'articolo 13 della legge

5 marzo 2001, n. 57” sono sostituite dalle parole “13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato)”.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 28/2005

1.L'articolo 13 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 Requisiti di onorabilità

1.L'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).”.

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 28/2005

1.L'articolo 14 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 Requisiti professionali

1. L'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 59/2010 non si applicano ai circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati), tranne che l'attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi.

3. La Regione definisce:

- a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti;
- b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.”.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 28/2005

1.L'articolo 15 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 15
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:
- a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
 - b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse;
 - d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati;
 - e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 metri quadrati;
 - f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino al limite stabilito dal Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della l.r. 1/2005, anche in misura differenziata in ragione delle diverse caratteristiche territoriali;
 - g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita costituita da un insieme di più esercizi commerciali al dettaglio di qualunque tipologia, inseriti in una struttura a destinazione specifica anche se non esclusivamente commerciale, tale da connotarsi come una struttura unica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.
- g- bis): per outlet:
- 1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera g);
 - 2) gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione.”.

Art. 7
Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 28/2005, è inserito il seguente:

“Art. 15 bis
Esercizio dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa

1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

3. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.”.

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 28/2005

1. L'articolo 16 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d) e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) senza asseverazioni, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare al comune competente per territorio.

2. Nella SCIA di cui al comma 1 l'interessato dichiara il possesso del titolo abilitativo edilizio, se necessario, dei requisiti e parametri urbanistici previsti dalla normativa statale e regionale vigente nonché dai regolamenti comunali.

3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

4. Ai fini di cui al comma 3 per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma 1.”.

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 28/2005

1. L'articolo 17 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita superiore al 20 per cento e fino al limite di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico e l'ampliamento entro il 20 per cento della superficie di vendita originaria, effettuata una sola volta e fino ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), della superficie di una media struttura di vendita sono soggetti a SCIA senza asseverazioni, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al comune competente per territorio.
3. Nella SCIA di cui al comma 2 l'interessato dichiara il possesso del titolo abilitativo edilizio, se necessario, e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente nonché dai regolamenti comunali.
4. Il comune stabilisce le procedure e il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nonché la correlazione dei procedimenti relativi al titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.”.

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 28/2005

1.L'articolo 18 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente

“Art. 18

Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita superiore al 20 per cento e fino al limite di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f) di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18 ter a 18 octies.
2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico e l'ampliamento entro il 20 per cento della superficie di vendita originaria, effettuata una sola volta, e fino ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f), della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti a SCIA, senza asseverazioni, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al comune competente per territorio.
3. Nella SCIA di cui al comma 2 l'interessato dichiara il possesso del titolo abilitativo edilizio, se necessario e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente nonché dai regolamenti comunali.
4. Le grandi strutture di vendita possono essere insediate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d'uso per le grandi strutture di vendita.”.

Art. 11

Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'articolo 18 bis è inserito il seguente:

“Art. 18 ter

Istruttoria comunale per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, presenta domanda al comune competente per territorio, completa della documentazione di cui all'articolo 18 quater.
2. La domanda di autorizzazione è presentata al comune contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo edilizio, ove necessario.
3. Il competente ufficio comunale trasmette copia della domanda, senza la documentazione istruttoria, alla Regione ed alla provincia competente per territorio.
4. La completezza formale della domanda e della documentazione istruttoria è verificata dal responsabile del procedimento comunale, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto richiedente, viene sospeso il procedimento per una sola volta e il richiedente è invitato a presentare le necessarie integrazioni entro un termine adeguato e, comunque, non superiore a trenta giorni. Contestualmente il richiedente è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione entro il termine stabilito comporta il rigetto della domanda.
5. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria e trasmette immediatamente dopo alla Regione ed alla provincia la documentazione istruttoria di cui all'articolo 18 quater.
6. Il comune, entro lo stesso termine di cui al comma 5, trasmette alla Regione e alla provincia, oltre alla documentazione istruttoria di cui all'articolo 18 quater, anche .
 - a) le schede istruttorie redatte secondo il modello predisposto dai competenti uffici regionali e debitamente compilate;
 - b) una planimetria generale, a scala 1/10.000 o 1/5.000, indicante l'ubicazione dell'esercizio.”.

Art. 12

Inserimento dell'articolo 18 quater nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'articolo 18 ter è inserito il seguente:

“Art. 18 quater

Documentazione istruttoria allegata alla domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1 sono allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto costruttivo dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
- b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie;
- c) relazione concernente l'analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi;
- d) relazione concernente la compatibilità ambientale e idrogeologica;
- e) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
- f) relazione concernente i requisiti obbligatori, di cui all'articolo 18 setpies;

- g) relativamente alle strutture con superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati, realizzate anche per ampliamento, un progetto finalizzato al raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112). Il progetto è valutato dal comune, che lo approva entro il termine di cui all'articolo 18 ter, comma 5 e ne stabilisce modalità e tempi di realizzazione.
2. Nel caso di modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico che non comporti variazione della superficie di vendita, alla SCIA devono essere allegati solo i documenti di cui al comma 1, lettera e).”.

Art. 13

Inserimento dell'articolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'articolo 18 quater è inserito il seguente:

“Art 18 quinquies

Istruttoria regionale per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. Ricevuta la documentazione istruttoria completa, il responsabile del procedimento regionale inserisce la richiesta in un apposito elenco cronologico, sulla base della data di registrazione della pratica al protocollo regionale, ai fini della definizione dell'ordine di svolgimento delle conferenze di servizi di cui all'articolo 18 sexies.
2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 convoca una conferenza di servizi interna, finalizzata all'esame della documentazione istruttoria ed alla definizione del parere regionale in ordine alla domanda, cui partecipano funzionari regionali competenti nelle materie commercio, urbanistica/paesaggio, viabilità ed ambiente, designati dalle competenti strutture della Giunta regionale. La composizione della conferenza può essere integrata con la partecipazione di funzionari competenti in ulteriori materie, in relazione alle esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.
3. La mancata partecipazione dei soggetti convocati alla conferenza di servizi interna assume valore di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario.
4. Della conferenza di servizi interna viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.
5. L'istruttoria regionale si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istruttoria comunale .
6. Il termine di cui al comma 5 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di trenta giorni, per richiedere integrazioni e chiarimenti al comune o allo stesso richiedente.
7. Conclusa l'istruttoria regionale, il responsabile del procedimento di cui al comma 1 ne dà comunicazione al comune.”.

Art. 14

Inserimento dell'articolo 18 sexies nella l.r. 28/2005

- Dopo l'articolo 18 quinquies, è inserito il seguente:

“Art. 18 sexies

Conferenza dei servizi per l'esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 18 è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune.
2. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione all'ambito interessato dall'insediamento.
3. Il comune convoca a partecipare alla conferenza di servizi i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ed il richiedente, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della riunione, indicando contestualmente le modalità con cui è possibile prendere visione della documentazione relativa.
4. La conferenza di servizi deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18 quinquies, comma 7.
5. La conferenza di servizi, verificati gli esiti delle rispettive istruttorie, decide in base al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3.
6. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione con diritto di voto di cui al comma 1 la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di servizi, a meno che la stessa non faccia pervenire all'amministrazione comunale convocante il proprio motivato dissenso, entro la data di svolgimento della conferenza.
8. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.
9. In caso di parere positivo della conferenza di servizi, il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il comune provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza di servizi, il comune non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione.
10. La conferenza di servizi può subordinare il rilascio dell'autorizzazione o l'avvio dell'attività al previo accoglimento di prescrizioni imposte in relazione alle specifiche esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.
11. Della riunione della conferenza è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto. Dell'esito della conferenza è fatta menzione nell'autorizzazione rilasciata dal comune.
12. Il comune definisce la correlazione dei procedimenti relativi al titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, prevedendone la contestualità.”.

Art. 15

Inserimento dell'articolo 18 septies nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'articolo 18 sexies è inserito il seguente:

“Art.18 septies

Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita

1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti:
 - a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita:
 - 1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) superiore o uguale alla classe energetica globale B;
 - 2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati all'articolo 1, comma 1, lettera c) e comma 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) fermo restando quanto prescritto al comma 5 dello stesso allegato, aumentati del 10 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 alla delibera della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n.1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria - Revoca D.G.R. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001,1325/2003);
 - 3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno dell'attività commerciale o nelle relative pertinenze tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici al comma 3, lettera c), dell'allegato 3 al d.lgs. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 alla del.giunta .reg. 1025/2010;
 - 4) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e redistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti;
 - 5) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi a rendere per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;
 - 6) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio;
 - 7) rispetto dei piani comunali del colore e delle insegne;
 - b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati:
 - 1) dotazione di un'area adibita esclusivamente al lavaggio dei mezzi commerciali dotata di tutti gli accorgimenti e attrezzature necessarie al fine di evitare la contaminazione di suolo e sottosuolo;
 - 2) attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
 - 3) protezione dei bersagli più esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
 - 4) valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

- 5) raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua potabile;
- 6) adeguate dotazione di parcheggi per biciclette ed auto elettriche e implementazione di punti di ricarica;
- 7) utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale (metano-gpl) per l'approvvigionamento e la distribuzione delle merci;
- 8) adozione di sistemi per gli acquisti telematici;
- 9) adozione di sistemi di collegamento per l'utenza (bus navetta a basso impatto ambientale o elettrici) con i servizi di trasporto pubblico locale;
- 10) raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche convogliate dalle superfici impermeabili dell'area e loro riutilizzo per tutti gli usi assentibili;
- 11) realizzazione di spazi per l'accoglienza del cliente, ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo;
- 12) realizzazione di spazi destinati ai bambini, gestiti da apposito personale, attrezzati anche per l'igiene e la cura degli stessi.”.

Art. 16

Inserimento dell'articolo 18 octies nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'articolo 18 septies è inserito il seguente:

“Art.18 octies

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. Il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) rispetto dei parametri tecnici e di viabilità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3;
- b) insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano una specifica destinazione d'uso per grandi strutture di vendita;
- c) parere comunale di conformità urbanistica dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
- d) esistenza delle condizioni per il contestuale rilascio anche del titolo abilitativo edilizio;
- e) conformità del progetto ai requisiti obbligatori di cui all'articolo 18 septies;
- f) relativamente alle grandi strutture di vendita superiori a 2500 metri quadrati, esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa. Il servizio di trasporto può essere assicurato, in tutto o in parte, da soggetti privati, purché risulti coerente con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico;

- g) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell'avvio dell'attività alla piena funzionalità delle infrastrutture;
- h) atto d'obbligo irrevocabile sottoscritto dal richiedente con il quale si impegna a:
 - 1) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro ed i contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi sindacali territoriali;
 - 2) realizzare accordi sindacali di secondo livello finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomale;
 - 3) rispettare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e la normativa in materia di pari opportunità;
 - 4) far rispettare gli impegni di cui ai numeri 1), 2) e 3) anche alle aziende operanti nell'ambito della struttura.”.

Art. 17

Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 28/2005

1. L'articolo 19 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

Centri commerciali

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita superiore al 20 per cento di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.
2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico e l'ampliamento entro il 20 per cento della superficie di vendita originaria, effettuata una sola volta, della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti a SCIA, senza asseverazioni, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al comune competente per territorio.
3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.
4. Al momento della presentazione della domanda autorizzazione di cui al comma 1 il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 14, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
5. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla SCIA di cui all'articolo 16, comma 1.
6. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

7. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.
8. Il comune può favorire l'inserimento di operatori locali nel centro commerciale e può regolare uniformemente gli orari delle attività presenti al suo interno.”.

Art. 18

Inserimento dell'articolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'articolo 19 quater è inserito il seguente:

“Art. 19 quinquies

Strutture di vendita in forma aggregata

1. Sono strutture di vendita in forma aggregata:

- a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;
- b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;
- c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;
- d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.

2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se sono insediate sul territorio di comuni diversi.

3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1 è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra loro, che perimetrano l'intera superficie coperta lorda di ciascun edificio. Qualora la struttura di vendita sia inserita in un edificio destinato a varie funzioni, la distanza di cui al comma 1 si misura tra le parti degli edifici destinate alla funzione commerciale.

4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.

5. In relazione all'insediamento di nuove strutture di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisca in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. Qualora la distanza tra la struttura di vendita da insediare e quelle già presenti determini il configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al comma 1, in relazione alla superficie di vendita complessiva calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da applicare alla fattispecie.

6. Il presente articolo non si applica:

- a) alle domande di autorizzazione per l'apertura o l'ampliamento di strutture di vendita da attivare in edifici che, alla data del 21 aprile 2009, erano già ultimati ai sensi dell'articolo 109 della l.r. 1/2005 ed erano a destinazione commerciale, tale da consentire l'insediamento senza variazione di destinazione d'uso o per le quali, a tale data, sussisteva il relativo titolo abilitativo edilizio;

b) salvo diversa disposizione comunale, alle domande di autorizzazione per l'apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all'articolo 55 della l.r. 1/2005.”.

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 28/2005

1. L'articolo 21 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

Vendita all'ingrosso e al dettaglio

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.
2. L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio.
3. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 2, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto al comma 4.
4. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma 5 viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a 3.000 metri quadrati. La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti:
 - a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - b) materiale elettrico;
 - c) colori e vernici, carte da parati;
 - d) ferramenta ed utensileria;
 - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) articoli per riscaldamento;
 - g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio;
 - i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) combustibili;
 - k) materiali per l'edilizia;
 - l) legnami.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 bis, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.”.

Art. 20

Inserimento dell'articolo 21bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

“Art. 21 bis

Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita

1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita i seguenti prodotti:
 - a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;
 - b) legnami;
 - c) combustibili;
 - d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - e) materiali per l'edilizia e ferramenta;
 - f) materiali termoidraulici.
2. Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo cui sottoporre l'esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata come di seguito:
 - a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
 - b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21, comma 4, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.”.

Art. 21

Abrogazione dell'articolo 22 della l.r. 28/2005

1. L'articolo 22 della l.r. 28/2005 è abrogato.

Art.22

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) gli impianti di distribuzione di carburanti;
 - c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) le medie e le grandi strutture di vendita;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.”.

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 28/2005

1. L'articolo 25 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 25
Esercizio dell'attività

1. L'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può avere carattere stagionale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
 - a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate;
 - b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore;
 - c) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio.
4. La vendita di caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi è consentita senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14.
5. Qualora nel territorio del comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita, l'attività può essere esercitata anche da esercizi commerciali diversi da quelli previsti all'articolo 24.”.

Art. 24
Abrogazione dell'articolo 27 della l.r.28/2005

- 1.L'articolo 27 della l.r. 28/2005 è abrogato.

Art. 25
Abrogazione dell'articolo 28 della l.r. 28/2005

- 1.L'articolo 28 della l.r. 28/2005 è abrogato.

Art. 26
Modifiche dell'articolo 29 della l.r. 28/2005

- 1.Nella lettera f), del comma 1, dell'articolo 29 della l.r. 28/2005 la parola “autorizzati”è sostituita dalla seguente: “abilitati”.

Art. 27
Modifiche dell'articolo 30 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 28/2005 le parole “di persone” sono sostituite dalle seguenti:”regolarmente costituite”.

Art. 28
Modifiche dell'articolo 31 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA senza asseverazioni ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, se effettuato in forma itinerante.”.

Art. 29

Modifiche dell'articolo 35 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA senza asseverazioni, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 da presentare al comune dove viene avviata l'attività.”.

Art. 30

Modifiche dell'articolo 40 bis della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 40 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Il comune effettua le verifiche di cui al presente articolo sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall'impresa ai sensi dell'articolo 43 del d.p.r. 445/2000.”.

Art.31

Modifiche all'articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente:

“b bis) in caso di mancata presentazione delle informazioni di cui all'articolo 40 bis, comma 6 bis e all'articolo 77, comma 2 quater entro il termine stabilito dal comune.”.

Art. 32

Modifiche all'articolo 42 bis della l.r. 28/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 bis della l.r. 28/2005 è abrogata.

2. Il comma 2 dell'articolo 42 bis della l.r. 28/2005, è sostituito dal seguente:

“2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale. I comuni possono anche imporre limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.”.

Art. 33

Modifiche all'articolo 43 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA senza asseverazioni, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al comune competente per territorio.”.

Art. 34

Sostituzione dell'articolo 45 della l.r. 28/2005

1. L'articolo 45 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 45 Attività temporanea

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi straordinari, quali sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, è soggetta a SCIA senza asseverazioni, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al comune sul cui territorio l'attività si svolge.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e non è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'articolo 14.
3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
4. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.
5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.”.

Art. 35

Modifiche all'articolo 48 della l.r. 28/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:

- 1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- 2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
- 3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- 4) attività culturali, cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte.

2. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 28/2005 sono eliminate le parole “delle strade extraurbane principali e”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 è aggiunto il seguente:

“1 bis L’attività congiunta di cui al comma 1, lettera a) si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.”.

4. Il comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera g), sono soggette a SCIA senza asseverazioni, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al comune competente per territorio.”.

Art. 36

Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 54 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 54

Nuovi impianti

1. I nuovi impianti erogano almeno un prodotto a scelta tra benzina, gasolio metano, GPL, idrogeno o relative miscele e sono dotati di:
 - a) dispositivi "self-service" pre-pagamento;
 - b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell’impianto venga erogato il metano;
 - c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
 - d) pensilina di copertura dell 'area di rifornimento;
 - e) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
 - f) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l’impianto è dotato di attività e servizi integrativi.
2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.
3. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan ", con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).
4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.
5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.
6. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.”.

Art. 37

Sostituzione dell’articolo 54 bis della l.r. 28/2005

1. L'articolo 54 bis della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 54 bis
Impianti senza gestore

1. Nelle aree montane di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h bis) e insulari carenti del servizio di distribuzione di carburanti e al di fuori dei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3 del d.lgs. 285/1992 e dagli strumenti urbanistici comunali, possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature "self-service" pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.
2. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore già localizzati negli ambiti territoriali di cui al comma 1, possono proseguire l'attività esclusivamente con le apparecchiature "self-service" pre-pagamento, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabilite dal comune.
3. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali.
4. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere installati in deroga ai requisiti di cui all'articolo 54.”.

Art. 38

Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 28/2005

1. L'articolo 56 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 56
Attività e servizi integrativi

1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi "self-service " post-pagamento.
2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata:
 - a) l'attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), previa SCIA;
 - b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto previsto all'articolo 42 bis, previa SCIA fatto salvo il rispetto delle altre disposizioni;
 - c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica previa SCIA nel rispetto della normativa vigente;
 - d) l'attività vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente;
 - e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.
3. I titoli abilitativi per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell'autorizzazione per l'attività di l'installazione ed esercizio di impianti.
4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.”.

Art. 39

Modifiche all'articolo 57 della l.r. 28/2005

1. Il comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA senza asseverazioni, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al comune e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane.”.

Art. 40

Modifiche all'articolo 61 della l.r. 28/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“3. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h), è soggetta a SCIA senza asseverazioni, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al comune competente per territorio; il titolare dell'attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.”.

Art. 41

Sostituzione dell'articolo 63 della l.r. 28/2005

1. L'articolo 63 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 63
Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a SCIA, senza asseverazioni, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al comune competente per territorio.”.

Art. 42

Modifiche all'articolo 74 della l.r. 28/2005

1. Al comma 4 dell'articolo 74, dopo le parole “dal comune” sono aggiunte le parole “prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque:”

Art. 43

Modifiche all'articolo 79 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 79, dopo la parola “cessazione” è aggiunta la parola “definitiva”.

Art. 44

Modifiche dell'articolo 77 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 77 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“2 quater. Il comune effettua le verifiche di cui al presente articolo sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall'impresa ai sensi dell'articolo 43 del d.p.r. 445/2000.”.

Art. 45

Modifiche all'articolo 84 della l.r. 28/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 84 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Nell'orario di apertura l'impianto è assistito da personale; è comunque garantita l'assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).”.

Art. 46

Sostituzione dell'articolo 86 della l.r. 28/2005

1. L'articolo 86 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 86

Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui la vendita riguardi due o più prodotti tra quelli elencati, che costituiscono la prevalenza dei prodotti venduti.
3. La prevalenza di un'attività di vendita è determinata in base al volume di affari. Si ha prevalenza quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera la percentuale del 60 per cento di quello totale annuo dell'esercizio.
4. Ai fini del comma 3, per il primo anno di attività si fa riferimento al volume di affari presunto, sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell'esercizio, presentata al comune entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.
5. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; agli esercizi di vendita posti all'interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.
6. Gli esercizi di cui all'articolo 20 possono derogare alle disposizioni dell'articolo 80.”.

Art. 47

Sostituzione dell'articolo 102 della l.r. 28/2005

1. L'articolo 102 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 102

Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio

1. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attività.
- 2 L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 19-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria. da euro 2.500 a euro 15.000. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 19-quater, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.
4. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all'articolo 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
5. Alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del d.l. 223/2006, come convertito dalla l. 248/2006 e di cui all'articolo 18 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
6. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l'esercizio dell'attività, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
7. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
8. Nel caso di violazione dell'obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l'attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.”.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art. 48

Inserimento dell'articolo 17 ter nella l.r. 1 /2005

1. Dopo l'articolo 17 bis della l.r. 1/2005 è aggiunto il seguente:

“ Art. 17 ter

Disposizioni per la pianificazioni di grandi strutture di vendita

1. Le previsioni di grandi strutture di vendita, ivi comprese le opere pubbliche non lineari connesse, sono consentite esclusivamente se sostenibili a livello di ambito sovracomunale e, nel caso di nuova edificazione, a condizione che non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.
2. Gli ambiti sovracomunali di cui al comma 1 sono individuati nell'allegato 1 alla presente legge.
3. Il comune che intende prevedere nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico o loro varianti grandi strutture di vendita invia ai comuni appartenenti all'ambito sovracomunale, ai comuni confinanti ricadenti in un ambito d'interesse sovracomunale diverso, alla Regione e alla provincia i relativi elaborati e convoca una conferenza di pianificazione tra le strutture tecniche dei suddetti enti.
4. Qualora le previsioni di grande struttura di vendita si sostanzino in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, il comune invia gli elaborati solo alla Regione e alla provincia e convoca la conferenza di pianificazione cui partecipano tali enti.
5. La conferenza di cui al comma 3 e 4 verifica che le previsioni siano coerenti con le prescrizioni e gli indirizzi di cui all'articolo 48, comma 4, lettera e) e che sussista la condizione di cui al comma 1 e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio. Nel caso di cui al comma 4 la conferenza verifica se sussistono le condizioni per applicare la perequazione territoriale di cui all'articolo 56. Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca alla conferenza anche i comuni di cui al comma 3.
6. La conferenza di cui ai comma 3 e 4 decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante.
7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza il comune procede alla formazione dello strumento o dell'atto secondo le procedure di cui al titolo II.
8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare lo strumento della pianificazione di altro ente si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 22.”.

Art. 49

Modifiche all'articolo 48 della l.r. 1/2005

1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:
“e) le prescrizioni e gli indirizzi per la pianificazione territoriale nel settore commerciale cui le province ed i comuni si conformano nei loro strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, in relazione alla localizzazione e al dimensionamento delle medie e delle

grandi strutture di vendita, tenendo conto degli effetti d'ambito sovracomunale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, ivi compreso l'ambiente urbano, del paesaggio e dei beni culturali e tenendo conto della tutela della salute e dei lavoratori;”.

CAPO III

Norme transitorie per la localizzazione delle grandi strutture di vendita

Art. 50

Disposizione generale

1. Le grandi strutture di vendita possono essere localizzate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d'uso per grandi strutture di vendita. Fino all'inserimento nel Piano territoriale d'indirizzo di un limite dimensionale massimo possono essere autorizzate grandi strutture di vendita fino al limite di 20.000 metri quadrati di superficie di vendita.

Art. 51

Efficacia delle previsioni di destinazione d'uso per grandi strutture di vendita

1. Fino al recepimento negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera e) della l.r. 1/2005, come modificato dalla presente legge, le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita contenute, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei piani strutturali e nei regolamenti urbanistici comunali, sono inefficaci fino all'effettuazione, con esito positivo, della verifica di sostenibilità a livello sovracomunale, effettuata secondo le procedure di cui all'articolo 52.

2. Le previsioni riferite a strutture di vendita da 1.500 fino a 2.500 metri quadrati delle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia -Prato e Livorno-Pisa con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti di cui all'allegato B) al decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”) sono considerate come destinazioni per grandi strutture di vendita dall'entrata in vigore della presente legge. Per la loro realizzazione non si procede alla verifica di sostenibilità di cui al comma 1.

3. Non sono sottoposte alla verifica di sostenibilità di cui al comma 1 le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non comportante incremento della superficie di vendita.

Art. 52

Conferenza di pianificazione

1. Il comune che ha previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita di cui all'articolo 51 nel piano strutturale o nel regolamento urbanistico, convoca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una conferenza di pianificazione cui partecipano le strutture tecniche della Regione, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'ambito d'interesse

sovracomunale di cui all'articolo 53 nonché dei comuni confinanti ricadenti in un ambito d'interesse sovracomunale diverso.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli interessati ad attuare le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita di cui all'articolo 51 possono chiedere alla Regione di convocare la conferenza per la verifica di sostenibilità. La Regione provvede alla convocazione della conferenza previa diffida al comune di provvedere entro i successivi novanta giorni alla convocazione della conferenza. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni, di cui al comma 1, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, gli elaborati del piano strutturale e del regolamento urbanistico relativi alle previsioni oggetto della conferenza.

3. La conferenza di pianificazione verifica la sostenibilità a livello sovracomunale delle previsioni di destinazioni d'uso comunali secondo i criteri cui all'articolo 54. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all'attuazione della stessa. In particolare, la conferenza può prescrivere che l'attuazione delle previsioni garantisca:

a) la qualificazione dell'intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l'identificazione, la salvaguardia e ove necessario la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio;

b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;

c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità;

d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l'intervento edilizio anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti plano-altimetrici dell'intorno di riferimento.

4. Il comune assicura, ai fini dell'attuazione delle previsioni, il rispetto delle misure di mitigazione e compensazione e delle prescrizioni di cui al comma 3.

5. La conferenza di cui al comma 1 decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante. Il verbale è pubblicato sul sito internet del comune.

6. A seguito della verifica di non sostenibilità permane l'inefficacia delle previsioni.

Art. 53

Ambiti di interesse sovracomunale

1. Ai fini della presente legge gli ambiti di interesse sovracomunale sono quelli individuati nell'allegato 1 alla presente legge.

Art. 54

Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale

1. La verifica di sostenibilità territoriale a livello sovracomunale delle previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) la capacità di assorbimento, da parte dell'infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell'ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;
- b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell'incremento dovuto alla movimentazione veicolare indotta dalla nuova struttura di vendita;
- c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- d) l'incidenza degli effetti sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
- e) l'incidenza degli effetti sui caratteri specifici e sulle attività proprie dei centri storici compresi nell'ambito, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicità.

Art. 55

Nuove previsioni di destinazioni d'uso per le grandi strutture di vendita

1. Fino al recepimento negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera e) della l.r. 1/2005, come modificato dalla presente legge, l'inserimento di nuove destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in loro varianti è subordinata alla verifica di sostenibilità a livello sovracomunale effettuata secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Non sono sottoposte alla verifica di sostenibilità di cui al comma 1 le nuove previsioni per grandi strutture di vendita da 1.500 fino a 2.500 metri quadrati delle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia -Prato e Livorno-Pisa con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti di cui all'allegato B) al decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti") che si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il comune convoca la conferenza di pianificazione cui partecipano le strutture tecniche della Regione, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito di interesse sovracomunale di cui all'articolo 53 nonché dei comuni confinanti ricadenti in un ambito d'interesse sovracomunale diverso.
4. Qualora le nuove previsioni si sostanzino in interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da quelle di cui al comma 2, il comune convoca alla conferenza solo la Regione e la provincia.
5. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni di cui al comma 3, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza, la documentazione tecnica inerente l'inserimento di nuove destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in una loro variante, corredato dal rapporto ambientale di cui all'articolo 24 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).
6. La conferenza di pianificazione ha natura tecnica e verifica la sostenibilità delle previsioni contenute nella proposta di piano strutturale, di regolamento urbanistico o di variante secondo i criteri di cui all'articolo 54 e in caso di previsioni comportanti nuova edificazione, verifica

l'indisponibilità di patrimonio edilizio esistente da recuperare o riqualificare, compresi i complessi produttivi dismessi. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all'attuazione delle stesse. In particolare, la conferenza può prescrivere disposizioni atte a garantire:

a) la qualificazione dell'intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l'identificazione, la salvaguardia e ove necessario la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio;

b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;

c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità;

d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l'intervento anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti plano-altimetrici dell'intorno di riferimento.

7. Nel caso di nuove previsioni che si sostanzino in interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da quelle di cui al comma 2, la conferenza valuta la necessità di applicare la perequazione territoriale di cui all'articolo 56. Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca alla conferenza anche i comuni di cui al comma 3.

8. Le misure di mitigazione e compensazione e le prescrizioni di cui al comma 6 sono recepite nella disciplina dello strumento o atto in corso di formazione o nella relativa variante. Il mancato o parziale recepimento può essere oggetto, su richiesta della Regione, di pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale di cui all'articolo 24 della l.r. 1/2005.

9. La conferenza di cui al comma 3 decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante.

10. La verifica di non sostenibilità rende improcedibile la variante o la parte di piano strutturale o di regolamento urbanistico interessata. La verifica di sostenibilità consente la prosecuzione del procedimento in conformità alla normativa vigente.

Art. 56

Perequazione territoriale

1. L'inserimento nel piano strutturale e regolamento urbanistico o loro varianti di nuove destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita è oggetto di perequazione territoriale.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 la provincia e i comuni interessati costituiscono, mediante apposito accordo, un fondo in cui confluiscono risorse proprie e parte del contributo di cui all'articolo 119 della l.r. 1/2005. L'accordo individua il soggetto gestore del fondo, le quote delle risorse e degli oneri, le modalità di ripartizione, gli interventi finanziabili e le modalità di rendicontazione.

N° AMBITO	AMBITO	COMUNE
1	lunigiana	AULLA
		BAGNONE
		CASOLA IN LUNIGIANA
		COMANO
		FILATTIERA
		FIVIZZANO
		LICCIANA NARDI
		MULAZZO
		PODENZANA
		PONTREMOLI
		TRESANA
		VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
		ZERI
2	versilia e costa apuana	CARRARA
		FOSDINOVO
		MASSA
		MONTIGNOSO
		CAMAIORE
		FORTE DEI MARMI
		MASSAROSA
		PIETRASANTA
		SERAVEZZA
		STAZZEMA
		VIAREGGIO
3	garfagnana e val di lima	FRASSINORO
		BAGNI DI LUCCA
		BARGA
		CAMPORGIANO
		CAREGGINE
		CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
		CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
		COREGLIA ANTELMINELLI
		FABBRICHE DI VALLICO
		FOSCIANDORA
		GALLICANO
		GIUNCUGNANO
		MINUCCIANO
		MOLAZZANA
		PIAZZA AL SERCHIO
		PIEVE FOSCIANA
		SAN ROMANO IN GARFAGNANA
		SILLANO
		VAGLI SOTTO
		VERGEMOLI
VILLA COLLEMANDINA		
ABETONE		

		CUTIGLIANO
4	lucchisia	ALTOPASCIO
		BORGO A MOZZANO
		CAPANNORI
		LUCCA
		MONTECARLO
		PESCAGLIA
		PORCARI
		VILLA BASILICA
5	val di nievole e val d'arno di sotto	BUGGIANO
		LAMPORECCHIO
		LARCIANO
		MASSA E COZZILE
		MONSUMMANO TERME
		MONTECATINI TERME
		PESCIA
		PIEVE A NIEVOLE
		PONTE BUGGIANESE
		UZZANO
		CHIESINA UZZANESE
		CAPRAIA E LIMITE
		CERRETO GUIDI
		EMPOLI
		FUCECCHIO
		MONTELUPO FIORENTINO
		VINCI
		CASTELFRANCO DI SOTTO
		MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
		SAN MINIATO
SANTA CROCE SULL'ARNO		
SANTA MARIA A MONTE		
6	firenze-prato-pistoia	AGLIANA
		MARLIANA
		MONTALE
		PISTOIA
		PITEGLIO
		QUARRATA
		SAMBUCA PISTOIESE
		SAN MARCELLO PISTOIESE
		SERRAVALLE PISTOIESE
		BAGNO A RIPOLI
		CALENZANO
		CAMPI BISENZIO
		FIESOLE
		FIRENZE
		IMPRUNETA
		LASTRA A SIGNA
		SCANDICCI
		SESTO FIORENTINO
		SIGNA
		CANTAGALLO
CARMIGNANO		

		MONTEMURLO
		POGGIO A CAIANO
		PRATO
		VAIANO
		VERNIO
7	mugello	BARBERINO DI MUGELLO
		BORGO SAN LORENZO
		DICOMANO
		FIRENZUOLA
		LONDA
		MARRADI
		PALAZZUOLO SUL SENIO
		PONTASSIEVE
		RUFINA
		SAN GODENZO
		SAN PIERO A SIEVE
		SCARPERIA
		VAGLIA
		VICCHIO
8	piana livorno-pisa-pontedera	CAPRAIA ISOLA
		COLLESALVETTI
		LIVORNO
		ROSIGNANO MARITTIMO
		BIENTINA
		BUTI
		CALCI
		CALCINAIA
		CAPANNOLI
		CASCIANA TERME
		CASCINA
		CHIANNI
		CRESPINA
		FAUGLIA
		LAJATICO
		LARI
		LORENZANA
		ORCIANO PISANO
		PALAIA
		PECCIOLI
		PISA
		PONSACCO
		PONTEDERA
		SAN GIULIANO TERME
		SANTA LUCE
		TERRICCIOLA
		VECCHIANO
		VICOPIANO
9	val d'elsa	BARBERINO VAL D'ELSA
		CASTELFIORENTINO
		CERTALDO
		GAMBASSI TERME
		MONTAIONE

		MONTESPERTOLI
		CASOLE D'ELSA
		COLLE DI VAL D'ELSA
		POGGIBONSI
		SAN GIMIGNANO
10	chianti	BARBERINO VAL D'ELSA
		GREVE IN CHIANTI
		SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
		TAVARNELLE VAL DI PESA
		CASTELLINA IN CHIANTI
		CASTELNUOVO BERARDENGA
		GAIOLE IN CHIANTI
		RADDA IN CHIANTI
11	val d'arno di sopra	FIGLINE VALDARNO
		INCISA IN VAL D'ARNO
		PELAGO
		REGGELLO
		RIGNANO SULL'ARNO
		BUCINE
		CASTELFRANCO DI SOPRA
		CASTIGLION FIBOCCHI
		CAVRIGLIA
		LATERINA
		LORO CIUFFENNA
		MONTEVARCHI
		PERGINE VALDARNO
		PIAN DI SCO'
		SAN GIOVANNI VALDARNO
		TERRANUOVA BRACCIOLINI
12	casentino e val tiberina	ANGHIARI
		BADIA TEDALDA
		BIBBIENA
		CAPOLONA
		CAPRESE MICHELANGELO
		CASTEL FOCOIGNANO
		CASTEL SAN NICCOLO'
		CHITIGNANO
		CHIUSI DELLA VERNA
		MONTEMIGNAIO
		MONTERCHI
		ORTIGNANO RAGGIOLO
		PIEVE SANTO STEFANO
		POPPI
		PRATOVECCHIO
		SANSEPOLCRO
		SESTINO
		STIA
		SUBBIANO
		TALLA
13	val di cecina	BIBBONA
		CASTAGNETO CARDUCCI
		CECINA

		CASALE MARITTIMO
		CASTELLINA MARITTIMA
		CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
		GUARDISTALLO
		MONTECATINI VAL DI CECINA
		MONTESCUDAIO
		MONTEVERDI MARITTIMO
		POMARANCE
		RIPARBELLA
		VOLTERRA
		RADICONOLI
14	colline di siena	ASCIANO
		CASTELNUOVO BERARDENGA
		CHIUSDINO
		MONTERIGGIONI
		MONTERONI D'ARBIA
		MONTICIANO
		MURLO
		RAPOLANO TERME
		SIENA
		SOVICILLE
15	piana di arezzo e val di chiana	AREZZO
		CASTIGLION FIORENTINO
		CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
		CORTONA
		FOIANO DELLA CHIANA
		LUCIGNANO
		MARCIANO DELLA CHIANA
		MONTE SAN SAVINO
		CETONA
		CHIANCIANO TERME
		CHIUSI
		MONTEPULCIANO
		SAN CASCIANO DEI BAGNI
		SARTEANO
		SINALUNGA
		TORRITA DI SIENA
16	elba e colline metallifere	CAMPIGLIA MARITTIMA
		CAMPO NELL'ELBA
		CAPOLIVERI
		MARCIANA
		MARCIANA MARINA
		PIOMBINO
		PORTO AZZURRO
		PORTOFERRAIO
		RIO MARINA
		RIO NELL'ELBA
		SAN VINCENZO
		SASSETTA
		SUVERETO
		FOLLONICA
		GAVORRANO

		MASSA MARITTIMA
		MONTIERI
		ROCCASTRADA
		SCARLINO
		MONTEROTONDO MARITTIMO
17	val d'orcina e val d'asso	BUONCONVENTO
		CASTIGLIONE D'ORCIA
		MONTALCINO
		PIENZA
		RADICOFANI
		SAN GIOVANNI D'ASSO
		SAN QUIRICO D'ORCIA
		TREQUANDA
18	maremma grossetana	CAMPAGNATICO
		CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
		CINIGIANO
		CIVITELLA PAGANICO
		GROSSETO
		MAGLIANO IN TOSCANA
		SCANSANO
19	amiata	ABBADIA SAN SALVATORE
		PIANCASTAGNAIO
		ARCIDOSSO
		CASTEL DEL PIANO
		CASTELL'AZZARA
		ROCCALBEGNA
		SANTA FIORA
		SEGGIANO
		SEMPRONIANO
20	bassa maremma e ripiani tufacei	CAPALBIO
		ISOLA DEL GIGLIO
		MANCIANO
		MONTE ARGENTARIO
		ORBETELLO
		PITIGLIANO
		SORANO